Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 17/12/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30/06/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/05/2022, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione della somma di € 798,20, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di spese di istruttoria, commissioni di attivazione e provvigioni all'intermediario del credito non maturate;
- in via subordinata, per i costi ritenuti *up-front,* una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote "*eventualmente*" versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute;
- gli interessi legali;
- il pagamento delle spese legali, quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, rilevando:

- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, poiché le stesse si riferiscono ad attività di valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, effettuate precedentemente alla concessione del contratto;
- la natura *up-front* delle commissioni di attivazione, in quanto riferibili all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la natura *up-front* delle commissioni di intermediazione, in quanto volte a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto (allega fattura e bonifico in favore dell'intermediario del credito);
- che con la sentenza della CGUE del 09/02/2023 (causa C-555/21) è stato superato il principio per cui, in caso di estinzione anticipata, è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi *up-front*;
- che il d.l. n. 104/2023 (convertito in legge con l. n. 136/2023) ha ulteriormente modificato l'art. 11-*octies,* co. 2 d.l. n. 73/2021, richiamando le "pronunce" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quindi non solo la sentenza Lexitor ma anche quella resa nella causa C-555/21, e facendo salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, con conseguente esclusione della rimborsabilità dei costi *up-front;*
- che, ai sensi della disciplina speciale (art. 6-*bis* introdotto nel d.P.R. n. 180/1950 nel 2012) e delle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, possono formare oggetto di restituzione, in sede di estinzione anticipata, esclusivamente i costi *recurring*, che devono essere indicati in contratto in maniera chiara e inequivoca;
- di aver provveduto al rimborso di € 67,47, a titolo di riduzione del costo totale del credito;
- l'inesistenza di somme da restituire al cliente a titolo di rate versate dal datore di lavoro successivamente all'estinzione anticipata;
- l'infondatezza della richiesta di rimborso delle spese legali.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso, anche tenuto conto di quanto già rimborsato;
- in via subordinata, di decurtare dall'importo quanto già rimborsato in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni, pari ad € 67,47.

Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

Premesso che il contratto è stato stipulato in data 30/06/2015, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "*Sostegni-bis*" (25/07/2021) convertito con legge n. 106 del 23/07/2021, che ha modificato l'articolo 125-*sexies* T.U.B., l'estinzione anticipata è avvenuta all'ottantunesima rata, come desumibile dal relativo conteggio estintivo.
Quanto al compenso spettante all'intermediario del credito, la resistente ha allegato il conferimento di incarico sottoscritto dal ricorrente con l'indicazione della provvigione, la quale coincide con quella riportata nel contratto di finanziamento:
Per il rimborso delle commissioni di gestione il contratto fa espresso rinvio al piano di ammortamento, "*parte integrante del presente contratto".*
L'intermediario ha allegato copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, nel quale è riportata l'indicazione della quota oneri maturata per ciascuna rata e dell'importo dovuto dal cliente in caso di estinzione anticipata.
L'importo riconosciuto dall'intermediario in conteggio estintivo alla voce *"riduzione costo totale del credito"* coincide con quello ricavabile dal piano di ammortamento e corrisponde alla quota non maturata delle commissioni di gestione, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.
Tanto ricostruito, è necessario evidenziare, con riguardo alla questione della restituzione di oneri corrisposti in esecuzione di contratti CQS sottoscritti prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, che secondo l'orientamento condiviso dai Collegi successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, trova applicazione l'originario art. 125-*sexies* T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor.
I Collegi hanno altresì ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/19, richiamata dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la

conformità alla sentenza "Lexitor"; si rammenta che, in detta pronuncia, il Collegio di Coordinamento ha statuito che: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*. […] *Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi* recurring *e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*. […] *La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda*. […] *Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi* up front *dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi* recurring. […]
Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front *in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi* recurring".
Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up-front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

È stata infine confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali, in quanto da un lato si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi, e dall'altro lato la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-*ter* T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.
Il quadro normativo sopra sintetizzato risulta confermato dal d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136, il cui art. 27 ha espressamente disposto che "*1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte*»."
Quanto, infine, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21* […] *avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)"* (Collegio di Bari, decisione n. 5157/23).
Ciò posto, natura *up-front* va riconosciuta alle spese di istruttoria, alle commissioni di attivazione e alle provvigioni in favore dell'intermediario, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; la diversa natura *recurring* deve invece essere riconosciuta alle commissioni di gestione (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 9014/2024 e 11846/2023).
Tenuto dunque conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

durata del finanziamento	120
rate scadute	81
rate residue	*39*

TAN	*8.05%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*32.50%*
- in proporzione alla quota interessi	*12.67%*

		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
Spese di istruttoria	*(up front)*	€ 350.00	*€ 113.75*	€ 44.35			€ 44.35
comm. Di attivazione	*(up front)*	€ 756.00	*€ 245.70*	€ 95.80			€ 95.80
commissioni di gestione	*(recurring)*	€ 207.60	€ 67.47	*€ 26.31*	€ 67.47	€ 67.47	€ 0.00
provvigioni intermediario	*(up front)*	€ 1,350.00	*€ 438.75*	€ 171.07			€ 171.07
							€ 0.00
							€ 0.00
rimborsi senza imputazione							€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 311**
interessi legali	1

Il ricorrente chiede, altresì, la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza, senza tuttavia allegare documentazione a supporto.
In ogni caso l'intermediario ha sostenuto che non residuano rate pervenute successivamente all'estinzione del finanziamento da restituire all'odierno ricorrente.
Il ricorrente, che ha regolarmente ricevuto le controdeduzioni, ha rinunciato alle repliche.
Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso e comunque il difetto di *"evidenze documentali da cui possa evincersi la rilevanza della presenza del professionista nella gestione del procedimento avente ad oggetto questioni connotate da una spiccata serialità, nonché privo di elementi di complessità"* (così Collegio di Bari, decisione n. 7214/2025, in aderenza al principio espresso da Collegio di Coordinamento, decisione n. 4580/2025).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 311,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE